

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto secondario: RP.2016.29
(Numero dell'incarto principale: RR.2016.118)

Decisione del 15 luglio 2016

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Roy Garré e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Thomas Stössel,
Richiedente

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia

Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

Fatti:

- A.** Il 13 marzo 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata successivamente, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e altri 19 imputati, tra i quali A., per titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 e 416-bis CP/I) ed altri reati collegati. In sostanza, le persone in questione sono sospettate di essere coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione criminale denominata "ndrangheta", precisato che le indagini hanno interessato l'Italia, la Germania, la Svizzera, il Canada e l'Australia. I risultati dell'operazione denominata "Crimine" avrebbero consentito di accertare l'attuale struttura dell'organizzazione nella sua dimensione locale, nazionale e transnazionale. Rogatorie con le autorità tedesche avrebbero permesso agli inquirenti italiani di evidenziare, grazie alla registrazione di conversazioni telefoniche, l'esistenza anche in Svizzera di esponenti dell'associazione criminale in questione, in particolare B. Gli approfondimenti investigativi in Italia e all'estero a carico di persone indagate in Italia avrebbe fatto emergere l'esistenza di una "locale" a Frauenfeld. Gli elementi acquisiti indicherebbero che in Svizzera, nella città di Frauenfeld e nelle zone limitrofe, sarebbe attiva una struttura della 'ndrangheta in cui risulterebbero inseriti diversi personaggi di origine calabrese. Con la sua domanda di assistenza l'autorità rogante ha formulato una serie di misure istruttorie, tra le quali la perquisizione domiciliare e personale di svariate persone indagate (v. RR.2016.118 act. 1.1 pag. 2 e seg.).
- B.** Mediante decisione del 16 aprile 2013 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), al quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda presentata dall'autorità italiana (v. RR.2016.118 act. 1.1 pag. 2).
- C.** Il 25 agosto 2014 il MPC ha ordinato diverse perquisizioni domiciliari e personali, tra le quali quella presso il domicilio di A. A seguito di quest'ultima, in data 31 ottobre e 20 novembre 2014 nonché 5 marzo 2015 il MPC ha trasmesso all'autorità rogante due rapporti della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) ed un supporto con tutta la documentazione cartacea digitalizzata sequestrata (v. RR.2016.118 act. 1.1 pag. 4).
- D.** Con decisione di chiusura del 2 giugno 2016 l'autorità d'esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente di dieci dischi rigidi contenenti tutte le registrazioni ambientali effettuate nell'ambito di un parallelo procedimento penale elvetico aperto nel novembre del 2009 legato ai fatti

oggetto della rogatoria italiana, nonché di un rapporto della PGF del 30 gennaio 2014 inerente all'identificazione delle persone imputate, con svariati atti autorizzativi delle intercettazioni ambientali (v. RR.2016.118 act. 1.1).

- E. Il 30 giugno 2016 A. ha impugnato sia la decisione del 2 giugno 2016 che quelle del 31 ottobre 2014, 20 novembre 2014 e 5 marzo 2015 dinanzi alla Corte dei reami penali del Tribunale penale federale (v. act. 1), chiedendo quanto segue:

Materielle Anträge

1. Der angefochtene Entscheid vom 2. Juni 2016 sowie die mitangefochtenen Entscheide vom 31. Oktober 2014, vom 20. November 2014 und vom 5. März 2015 seien vollumfänglich aufzuheben.
2. Das Rechtshilfegesuch der Procura della Repubblica presso Tribunale di Reggio Calabria samt allen nachträge sei vollumfänglich abzuweisen.
3. Die Rechtshilfeersuchende sei zu verpflichten, sämtliche der bereits ausgelieferten Beweismittel in den Verfahren SV.09.0178 sowie RH.13.0046 umgehend an die Beschwerdegegnerin auszuhändigen.
4. Es sei der Rechtshilfersuchenden zu verbieten, die bereits ausgelieferten Beweismittel bzw. entsprechende Kopien davon in jeden Verfahren zu verwenden.

Prozessuale Anträge

5. Es sei das Verfahren in deutscher Amtssprache zu führen.
6. Es seien die Verfahrensakten (RH.13.0046 – strittiges Rechtshilfeersuchen und SV.09.0178 – pendentes Untersuchungsverfahren) von der Beschwerdegegnerin sowie die Verfahrensakten (B 241'109 – pendentes Auslieferungsverfahren) vom Bundesamt für Justiz zu beziehen.
7. Es sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung gegen die Aktenherausgabeverfügungen vom 31. Oktober 2014, vom 20. November 2014 und vom 5. März 2015 zu erteilen.
8. Dem Beschwerdeführer seien sämtliche Vernehmlassungen und übrigen Schriftenwechsel aller Verfahrensbeteiligten unaufgefordert zuzustellen.
9. Es sei dem Beschwerdeführer mit separatem Entscheid die unentgeltliche Prozessführung zu bewilligen und es sei auf die Einholung eines Kostenvorschusses zu verzichten.
10. Es sei dem Beschwerdeführer mit separatem Entscheid in der Person des Unterzeichneten ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen.
11. Es seien die Verfahrenskosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen und diese sei zu verpflichten, dem Beschwerdeführer eine angemessene Prozesseentschädigung zu bezahlen.

- F. Il 6 luglio 2016 questa Corte ha inoltrato al ricorrente l'apposito formulario concernente la richiesta di assistenza giudiziaria, il quale è ritornato compilato alla medesima autorità l'11 luglio seguente (v. act. 2 e 3).

Diritto:

1. La presente sentenza è redatta in italiano, lingua della decisione impugnata (v. art. 33a cpv. 2 PA in relazione con gli art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP). L'italiano è del resto la lingua del ricorrente, fatto attestato dalle risposte da lui fornite nel formulario relativo alla domanda di assistenza giudiziaria (v. act. 3.1), per cui non vi è nessuna ragione di derogare alla regola di cui all'art. 33a cpv. 2 PA.

2.
 - 2.1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, la Corte dei reclami penali la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, essa le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 1 PA).

 - 2.2 Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 127 I 202 consid. 3b; 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L'analisi dell'esistenza dell'indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria dell'istante al momento dell'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d'altra parte, i redditi e la fortuna (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 la 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l'autorità chiamata a giudicare non si basa in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull'esecuzione e sul fallimento, ma deve prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente. Un'eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l'importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 la 369 consid. 4a); in questo caso, l'eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004, consid. 1.2).

- 2.3** L'obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al dovere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; ALFRED BÜHLER, *Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum*, in AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; v. ugualmente DTF 85 I 1 consid. 3 così come per le procedure penali DTF 127 I 202 consid. 3b): ciò vale anche nell'ambito delle procedure di ricorso davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Per il giudizio dell'esistenza o meno dell'indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.117 del 19 settembre 2007, consid. 1.2; BH.2006.6 del 18 aprile 2006, consid. 6.1; BV.2005.16 del 7 giugno 2005, consid. 2.1; BH.2005.28 del 14 ottobre 2005, consid. 6.1).
- 2.4** Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell'istante devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Quest'ultime devono inoltre fornire un'immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna. Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un'immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. ALFRED BÜHLER, *Die Prozessarmut*, in Christian Schöbi [ed.], *Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung*, Berna 2001, pag. 189 e seg.; DTF 125 IV 161 consid. 4a)
- 3.** In concreto, la documentazione fiscale prodotta (segnatamente il conteggio provvisorio effettuato dal Comune di Winterthur per l'anno 2016) permette di evidenziare per il richiedente, sposato e con due figlie in età scolastica, un reddito imponibile di fr. 58'400.-- e una sostanza di fr. 162'000.-- (v. act. 1.15). Impiegato attualmente dall'agenzia interinale C. AG – e non senza lavoro e senza reddito come affermato nel ricorso (v. act. 1 pag. 21) –, egli ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto di fr. 5'500.--, al quale si aggiunge quello della moglie di fr. 2'500.-- (v. act. 3.1). A fronte di tali entrate, il richiedente dichiara di avere spese mensili per un importo di fr. 5'350.10 così composte: fr. 1'700.-- (“Grundbetrag für verheiratete Paare mit zwei Kinder”), fr. 1'205.-- (affitto appartamento), fr. 165.-- (affitto posteggio auto), fr. 955.-- (cassa malati), fr. 199.55 (“Schulergänzende Kinderbetreuung”), fr. 137.55 (telefono, Internet e TV), fr. 275.-- (leasing auto), fr. 190.65 (assicurazioni auto [Audi A6 e Fiat

Punto]), fr. 522.65 (imposte). Egli non ha debiti (v. act. 3.1 pag. 3), contrariamente a quanto dichiarato dal suo patrocinatore (v. act. 1 pag. 22) e del resto anche il formulario firmato dallo stesso ricorrente presenta divergenze rispetto a quanto sostenuto dal suo patrocinatore, il che ovviamente non facilita gli accertamenti in merito di questo Tribunale, fermo restando che l'onere di cui sopra al consid. 2.4 è a carico del richiedente.

A prescindere da ciò, in presenza di un reddito complessivo mensile netto di fr. 8'000.--, nonché del fatto che il richiedente, oltre a essere proprietario di una casa e di un appartamento in Italia per un valore stimato totale di fr. 79'286.-- (v. act. 1.16), ha dichiarato di disporre di denaro contante per un importo di fr. 15'000.--, al quale si aggiungono fr. 2'000.-- di pertinenza della moglie (v. act. 3.1 pag. 3), alla luce della giurisprudenza sopraccitata lo stato d'indigenza non può essere ammesso, per cui la domanda d'assistenza va respinta senza che si renda necessario esaminare la sussistenza del secondo requisito cumulativo delle possibilità di esito favorevole. Essa è da respingere sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo patrocinatore, ragione per la quale il ricorrente è invitato a versare alla cassa del Tribunale penale federale entro il 28 luglio 2016 un anticipo delle spese presunte di fr. 4'000.--.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA) e verranno prelevate pedissequamente al giudizio principale.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
2. La tassa di giustizia verrà prelevata pedissequamente al giudizio principale.
3. Il ricorrente è invitato a versare entro il 28 luglio 2016 un anticipo delle spese di fr. 4'000.--.

Bellinzona, 15 luglio 2016

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Thomas Stössel

Informazione sui rimedi giuridici

Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricsuzione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).

Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).